

(N. 1294)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'estero**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(**SFORZA**)

col **Ministro del Tesoro**

(**PELLA**)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(**SEGNI**)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**TOGNI**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1950

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel presentare l'unico disegno di legge concernente l'aumento del diritto del marchio nazionale di esportazione sui prodotti ortofrutticoli, si stima opportuno — prima di prospettare le difficoltà di ordine finanziario determinate dalle notevoli spese che l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero deve affrontare per il servizio di controllo sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli — illustrare l'organizzazio-

ne del servizio di controllo qualitativo con accenni alle sue origini, al suo sviluppo ed ai suoi riflessi utili nel campo della produzione e delle attrezzature per la confezione dei prodotti nonché in quello dei trasporti.

Il controllo qualitativo sull'esportazione ortofrutticola, istituita con legge del 23 giugno 1927, n. 1272, affidato all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, ed applicato per primo sugli agrumi il 1° gennaio 1929, è stato

gradatamente esteso a quelle altre specie che, in rapporto al loro cospicuo valore nel quadro della bilancia commerciale, al volume della produzione ed a particolari aspetti negativi denotanti una tendenza alla contrazione del traffico, richiedevano di urgenza l'intervento dello Stato per mantenere le posizioni ragguianti sui mercati esteri di consumo.

Basti accennare agli imponenti sviluppi della esportazione di alcuni prodotti: agrumi, cavolfiori, patate precoci, pomodoro, insalate, pesche, susine ed uva da tavola, in seguito all'applicazione del controllo qualitativo, per comprendere la portata di questo servizio di interesse nazionale ed i vantaggi che ne derivano alla nostra bilancia commerciale.

Per quanto appaia superfluo, è anche opportuno chiarire che il controllo non va inteso come una funzione limitativa o tendente a creare ostacoli al commercio con l'estero ma deve essere ritenuto invece un vero ed efficace compito di affiancamento dell'attività delle Ditte, di formazione di una sana e corretta coscienza esportativa e nello stesso tempo di stimolo verso una più moderna e razionale attrezzatura tecnica, senza la quale mancherebbero le premesse per superare la concorrenza sempre più agguerrita degli altri Paesi che contendono ai nostri prodotti il collocamento sui mercati esteri.

Prospettate nella loro giusta luce le finalità del controllo qualitativo, non può esservi dubbio sulla sua importanza per la economia della Nazione e sulla necessità non solo di estenderlo agli altri prodotti ancora in regime di libera esportazione ma di potenziarlo adeguatamente perchè i risultati siano più rapidi e ad un tempo efficaci.

Il controllo qualitativo non è un peculiare servizio della nostra Nazione ma rappresenta una istituzione comune e più remota dei Paesi che, al pari dell'Italia, sono forti produttori di frutta ed ortaggi: così la Francia, la Spagna, l'Algeria, la Tunisia, la Palestina e la Turchia del Bacino Mediterraneo e la Florida, il Sud Africa, (la Nuova Zelanda e la California, quali Paesi extra europei, esercitano tutto il controllo sull'esportazione ortofrutticola, servizio che insieme a quello fitosanitario — al quale è strettamente connesso — è

affidato ad organi dei Ministeri dell'agricoltura dell'industria e commercio.

La organizzazione del controllo, la cui snellezza e praticità sono condizioni essenziali per non ostacolare il traffico, ha richiesto costantemente all'I.C.E. particolari accorgimenti ed imposto oneri finanziari notevoli, sia per la creazione degli uffici permanenti e temporanei dislocati nelle zone di maggiore interesse alla produzione ortofrutticola, che per la scelta dei funzionari adibiti a questo speciale compito.

Diversi sono i fattori che contribuiscono a rendere complesso ed oneroso il servizio di controllo:

anzitutto la necessità di effettuare il controllo sugli scali e nelle ore indicate dalle ditte esportatrici, ciò che richiede all'I.C.E. una disponibilità notevole di personale adeguata ai periodi di lavoro più intenso;

spostamenti diurni del personale ispettivo nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio;

spostamenti dal Sud al Nord in primavera, all'inizio della campagna di esportazione della frutta estiva e viceversa all'inizio della esportazione degli agrumi con conseguenti notevoli spese ferroviarie e di missione.

Poichè il controllo, come è noto, viene eseguito all'atto del carico di ogni vagone o al momento dell'imbarco se si tratta di spedizioni via mare, è facile arguire la tempestività che il servizio richiede.

L'organizzazione del servizio di controllo si fonda su una rete di uffici dei quali si riporta l'elenco qui di seguito:

Uffici in Italia:

Savona, Torino, Milano, Verona, Trento, Bolzano, Trieste, Bologna, Pisa, Firenze, Roma, Ancona, San Benedetto, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Venezia, Siracusa, Genova, Livorno.

Uffici all'estero:

Londra, Bruxelles, Monaco, Amburgo, Francoforte.

Corrispondenti dall'estero:

Copenaghen, Vienna, Stoccolma, Praga, Parigi, Zurigo.

Sono in totale 28 uffici permanenti e 6 uffici corrispondenti con un complesso di 145 ispettori e 68 impiegati.

In aggiunta ai predetti uffici si potrebbero considerare quelli temporanei la cui attività è limitata a periodi stagionali in coincidenza con fasi di intensa attività di esportazione.

Una idea della mole del lavoro svolto dagli uffici periferici dell'I.C.E. è data dal volume delle spedizioni di prodotti ortofrutticoli controllati, il quale ha raggiunto, per l'anno 1948, la cifra di circa q.li 7.000.000 (pari a 72.000 carri ferroviari) a fronte di una esportazione complessiva di prodotti ortofrutticoli di quintali 8.601.260.

Importa rilevare che l'attuale organizzazione del controllo deve considerarsi insufficiente, non solo in relazione ai futuri sviluppi che assumerà il servizio con la prevista estensione della disciplina qualitativa ad altre specie ortofrutticole di volume e valore notevoli: mele, ciliege, noci, nocciole, piselli, fagiolini, spinaci, ecc. ma anche rispetto al traffico del momento, la cui entità ha già superato quello dell'ante-guerra.

Si ritiene pertanto che alcuni altri uffici periferici dovranno essere istituiti nelle zone di maggiore produzione ortofrutticola e circa altri 50 ispettori e 10 impiegati di ordine saranno assunti per assicurare la piena efficienza che il servizio richiede.

Dovrà cioè l'I.C.E. disporre in totale di 200 funzionari tecnici e di 75 impiegati di ordine distribuiti in circa 30 uffici.

Giova anche mettere in evidenza i riflessi proficui che dall'azione del servizio di controllo ritraggono sia la produzione ortofrutticola nazionale sia il settore dei trasporti ferroviari.

Infatti, la condizione posta dal controllo qualitativo — da cui dipende la idoneità o meno dell'esportazione — che i prodotti presentino cioè determinati requisiti di pregio, polarizza esportatori e produttori verso una tecnica colturale più raffinata, dalla scelta della specie e varietà più idonee alla difesa delle coltivazioni dagli attacchi parassitari, per elevare la percentuale di prodotto pregiato e quindi idoneo alla esportazione.

Di questa utile funzione del controllo, il Ministero dell'agricoltura non solo si è reso convinto ma ha manifestato l'intendimento che

il servizio di controllo qualitativo, per la sua più vasta organizzazione in Italia, collabori con quello fitopatologico attuato dagli organi del predetto Ministero. In tal senso, infatti, sono in corso intese di dettaglio per una più intima coesione dei due servizi.

Nel campo dei trasporti ferroviari il servizio ispettivo si manifesta efficace sotto vari aspetti.

Infatti, gli accertamenti da parte dei funzionari dell'I.C.E., circa la composizione del carico di ciascun veicolo, garantiscono il rispetto delle norme ferroviarie per quanto concerne la identità della merce dichiarata, il numero dei colli e peso, mentre la frequente presenza degli ispettori sugli scali contribuisce ad eliminare molti abusi ed anche danni al patrimonio delle ferrovie, irregolarità che sono invece senza dubbio più facili dove i privati possono agire con maggiore libertà.

Gli uffici periferici dell'I.C.E., inoltre, collaborano con gli organi ferroviari per la migliore utilizzazione dei veicoli, specialmente di quelli di tipo Hg.

Il servizio di controllo, in breve, collima con le finalità e gli interessi dell'Amministrazione ferroviaria in quanto, l'affermarsi della produzione ortofrutticola sui mercati esteri porta ad un più intenso ritmo delle spedizioni con conseguente vantaggio dell'economia nazionale e delle Ferrovie in particolare.

* * *

Illustrata la organizzazione del servizio di controllo, è opportuno a questo punto fare il bilancio delle entrate e delle spese per il suo funzionamento.

Le entrate per il funzionamento del servizio di cui trattasi sono rappresentate dal diritto del Marchio nazionale di esportazione stabilito in base al decreto n. 797, del 23 luglio 1947, per quintale, nella misura di lire 10, per gli ortaggi, lire 15 per la frutta fresca e gli agrumi e di lire 25 per la frutta secca.

Considerato il volume dell'esportazione ortofrutticola che nel 1948 ha raggiunto complessivamente gli 8.601.260 quintali di cui quintali 2.779.690 per gli ortaggi, q.li 5.302.880 per la frutta fresca e gli agrumi e q.li 518.690 per la frutta secca, il corrispondente importo

per diritti di Marchio nazionale è stato in totale lire 120.307.350 di cui lire 27.796.900 per il 1° gruppo, lire 79.543.200 per il 2° gruppo e lire 12.967.250 per il 3° gruppo.

A fronte di tale entrata, le spese effettive per il funzionamento del servizio, riferite sempre all'annata 1948, sono state le seguenti:

Spese effettive per stipendi e assegni al personale . . .	L. 245.700.000
Spese per viaggi e missioni . . . »	48.000.000
Spese per locali e padiglioni di controllo »	5.800.000
Spese postali, telegrafiche, stampati, cancelleria e varie »	8.000.000
Totale . . .	L. 307.500.000

Dal confronto tra le entrate e le spese, risulta un disavanzo di circa 187.192.650 che l'I.C.E. ha dovuto coprire con mezzi eccezionali, prelevandoli da fondi di pertinenza di altri servizi.

Se si considera, come sopra accennato, la prevista estensione del controllo qualitativo ad altre specie ortofrutticole e l'apertura di nuovi uffici con conseguente aumento del personale tecnico e di ordine nella misura indicata, il passivo si eleverà, fra un anno, alla cifra di circa lire 280.000.000.

Poichè una simile situazione non è sostenibile nè l'I.C.E. può attingere ad altre fonti e nem-

meno lo Stato intende elevare proporzionalmente il contributo per il funzionamento dell'I.C.E., non resta che aumentare adeguatamente il diritto del Marchio nazionale per conseguire il pareggio del bilancio.

Pertanto, tenendo per base il volume dell'esportazione ortofrutticola che nel 1949 è stata di circa q.li 9.500.000, il deficit di lire 280.000.000, potrebbe essere coperto elevando il diritto di marchio rispettivamente:

da lire 10 a lire 20 il quintale per gli ortaggi;

da lire 15 a lire 40 il quintale per la frutta fresca e gli agrumi;

da lire 25 a lire 80 il quintale per la frutta secca in guscio e frutta essiccata in genere;

da lire 25 a lire 120 il quintale per mandorle, nocciole ed altre specie di frutta secca sgusciata.

Nonostante tali variazioni, il diritto di marchio resterebbe sempre in misura minima tale da non recare alcun apprezzabile turbamento nei prezzi dei prodotti ortofrutticoli.

L'aumento di cui trattasi è, d'altra parte, in relazione alla necessità, altrettanto impellente, del potenziamento e perfezionamento del servizio, quale viene richiesto dalle stesse categorie interessate conseguendo le medesime dal servizio in parola una efficace tutela e un sostanziale contributo ad un maggiore sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il diritto sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 163 e 23 luglio 1947, n. 797, è ulteriormente modificato come appresso:

lire 20 al quintale per gli ortaggi;

lire 40 al quintale per la frutta fresca e agrumi;

lire 80 al quintale per la frutta secca in guscio e frutta essiccata in genere;

lire 120 al quintale per le mandorle, nocciole ed altre specie di frutta secca sgusciata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.